

CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

(modificate dal Comitato Guida ANCI – CdC RAEE il 7 luglio 2010)

1. Oggetto e ambito applicativo

1.1 Le presenti prescrizioni (“Condizioni di Ritiro”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti i Centri di Raccolta e descrivono le condizioni operative di dettaglio delle specifiche previsioni di cui all’Accordo, nonché rappresentano lo specifico allegato tecnico alla Convenzione Operativa in essere tra ciascun Sottoscrittore e il Centro di Coordinamento RAEE che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.

Resta peraltro inteso che, ai fini di cui all’interpretazione delle presenti Condizioni di Ritiro, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto, ovvero dall’Accordo ovvero dalla Convenzione Operativa.

1.2 L’eventuale modifica delle presenti Condizioni di Ritiro sarà effettuata dal Comitato Guida, e si prevede possa avvenire in funzione di eventuali variazioni alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l’utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione dei servizi legati ai RAEE, ovvero per la sopravvenuta inidoneità di alcuna delle previsioni.

2. Requisiti del Centro di Raccolta

Oltre a quanto previsto nell’Accordo, ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi, il Centro di Raccolta deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento, specificando le eventuali tipologie di soggetti Distributori serviti e garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007.

Il Centro di Raccolta può gestire anche un solo Raggruppamento, mantenendo però tale suddivisione.

Raggruppamenti	Descrizione
Raggruppamento 1	Freddo e clima
Raggruppamento 2	Altri grandi bianchi
Raggruppamento 3	TV e monitor
Raggruppamento 4	IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro
Raggruppamento 5	Sorgenti luminose

Al fine di agevolare la suddivisione dei RAEE operata dai Centri di Raccolta, sarà definito, comunicato e mantenuto aggiornato a cura del Centro di Coordinamento un documento che contiene un elenco non esaustivo con l'indicazione di appartenenza ad un gruppo di RAEE per le principali tipologie di RAEE che saranno conferiti all'interno del Centro di Raccolta.

3. Unità di Carico

Le "Unità di Carico" sono i contenitori forniti a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi, tramite i propri operatori di logistica (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) secondo le modalità previste dal contratto di comodato d'uso e utilizzati dai Centri di Raccolta per il deposito dei RAEE.

3.1 I Sottoscrittori in relazione alle Unità di Carico si impegnano espressamente:

- a. ad effettuare prima dell'attivazione del servizio una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all'interno dei Centri di Raccolta, ivi compresi i rischi di natura interferenziale;
- b. ad uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti;
- c. ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;
- d. a mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l'incolumità dei propri operatori, nonché degli utenti dei Centri di Raccolta.

I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a fornire ai Sottoscrittori tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale.

3.2 Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:

Raggruppamento	Unità di Carico
R1/R2	Scarrabile / ceste / pallet (v. par. 3.6)
R3	Ceste (v. par. 3.3)
R4	Scarrabile / ceste
R5	Contenitori lampade (piccolo/grande)

I Sistemi Collettivi faranno pervenire gratuitamente per mezzo delle aziende da essi incaricate ai Centri di Raccolta le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente ad una scheda descrittiva, ai sensi della Circolare n. 6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo

Economico, ovvero altro documento equipollente rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle merci, nella quale siano riportate le caratteristiche descrittive dell'Unità di Carico, salvo che le informazioni siano già riportate sull'Unità di Carico stessa; tale documentazione verrà fatta pervenire prima della consegna e del posizionamento delle unità di carico.

3.3 In relazione ai RAEE che rientrano nel Raggruppamento R3, al fine di preservarne l'integrità e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e tutela ambientale, il loro deposito presso il CdR non potrà avvenire in modo sfuso mediante Unità di Carico di tipo scarrabili, salvo l'utilizzo di ulteriori unità di carico (es. ceste, pallet termofilmate, ecc.) da posizionarsi all'interno dello scarrabile.

3.4 I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali – a titolo esemplificativo - gli spazi disponibili all'interno dei Centri di Raccolta e i quantitativi annui raccolti, quali siano le Unità di Carico che garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE.

Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno autonomamente, sulla base dei medesimi dati disponibili, quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione. Nel caso successivamente, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano tale ottimizzazione, i Sistemi Collettivi medesimi, informando anticipatamente i Sottoscrittori, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l'ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso i Centri di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.

3.5 Nel caso di "rotazioni" insufficienti, ovvero di un numero molto basso di ritiri all'anno presso un Centro di Raccolta, i Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente al Sottoscrittore, l'Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Centro di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.

3.6 Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti a terra, salvo in caso – che comunque garantisca il rispetto del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - di condizioni particolari esclusivamente relative ai Raggruppamenti R1 e R2, ovvero diversa e specifica necessità.

Tali condizioni particolari o specifiche necessità dovranno essere adeguatamente motivate dai Centri di Raccolta e in ogni caso concordate tra Sistemi Collettivi e Sottoscrittori, al fine di razionalizzare e standardizzare, ove possibile, le fasi successive di trasporto.

3.7 La fornitura di Unità di Carico coperte sarà garantita dai Sistemi Collettivi nella misura in cui esse siano espressamente richieste da prescrizioni autorizzative dei Centri di Raccolta ovvero siano richieste in modo esplicito dalle normative applicabili in materia, anche di natura regolamentare, ovvero che siano sanciti da provvedimenti formali di Enti preposti alla disciplina in materia. Per ogni Raggruppamento l'Unità di Carico coperta sarà garantita dal Sistema Collettivo qualora la quantità di RAEE prodotta dal CdR per tale Raggruppamento sia pari almeno a 6 carichi equivalenti alla soglia di buona operatività.

Sarà cura dei Sottoscrittori segnalare al CdC RAEE e ai Sistemi Collettivi da cui siano serviti tali specificità e peculiarità, producendo la relativa documentazione, all'atto dell'iscrizione o comunque appena la medesima risulti in vigore e disponibile.

3.8 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento dei pesi di buona pratica, indipendentemente dall'unità di carico, indicati qui sotto.

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	2.000 kg a presa
R2	3.500 kg a presa
R3	2.400 kg a presa
R4	2.700 Kg a presa

I dati che precedono sono totalmente indipendenti dalla tipologia di Unità di Carico utilizzata: a puro scopo informativo, si precisa che i medesimi sono stati elaborati utilizzando come metodo di calcolo una base su scarrabile di 30 mc.

Per evitare ogni dubbio interpretativo si precisa che il peso sarà verificato a destino.

Tali dati saranno eventualmente rivisitati e aggiornati, in accordo con i Sottoscrittori, dopo sei mesi dalla firma dell'Accordo sulla base dei risultati di raccolta consuntivati dal Centro di Coordinamento anche mediante le procedure di cui all'Art. 8 che segue.

3.9 Saturazione Unità di Carico – soglia minima di saturazione

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento dei pesi minimi di saturazione indicati qui sotto.

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	400 kg a presa
R2	400 kg a presa
R3	300 kg a presa
R4	300 kg a presa

Il mancato raggiungimento di tali soglie comporterà però una sanzione a carico del Sottoscrittore. specifica per ogni raggruppamento e indicata al paragrafo 5.2 che segue.

Resta salva la possibilità di derogare da tali valori a fronte di limiti autorizzativi e unità di carico fornite inidonee a contenere dette quantità minime.

Secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo e da eventuali prescrizioni autorizzative del CdR, sarà comunque necessario procedere a un ritiro trimestrale o comunque con frequenza definita da tali prescrizioni regolamentari o autorizzative, indipendentemente dal quantitativo di RAEE raccolti senza penalizzazioni.

Nei casi di intervento sulle Unità di Carico inserite nei giri programmati i parametri di peso non sono soglie da raggiungere per il Premio di Efficienza; il quale viene quindi riconosciuto solo sulla base della classificazione assegnata al CdR per i chilogrammi ritirati.

A titolo esclusivamente informativo e non collegato ad alcun Premio di Efficienza erogabile vengono illustrate anche le caratteristiche di saturazione delle Unità di Carico relative alle sorgenti luminose:

Raggruppamento	Unità di Carico	Peso min. kg. / saturazione a volume
R5	Contenitori lampade (piccolo/grande)	70/140 o almeno il 90% in volume

4. Livelli di servizio

Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.

4.1 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non effettui in toto o in parte i servizi stabiliti può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi da parte del Sottoscrittore al Sistema Collettivo con copia al Centro di Coordinamento, alle penali qui nel seguito descritte.

Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sottoscrittore che non si attenga agli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non consenta la corretta effettuazione dei servizi stabiliti, ovvero violi le prescrizioni indicate al fine della corretta gestione dei RAEE, può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi da parte del Sistema Collettivo al Sottoscrittore con copia al Centro di Coordinamento, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.2 Ai fini dell'applicazione dei livelli di servizio, le Parti hanno concordato sulle seguenti definizioni:

- a. TMI ovvero Tempo Massimo di Intervento indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto delle condizioni di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Intervento diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi;
- b. Richiesta di Intervento: indica la chiamata del Sottoscrittore al sistema gestito dal Centro di Coordinamento della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Centro di Raccolta; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) unità di carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle unità di carico per cui si richiede il prelievo.
- c. Si è convenuto che la Richiesta di Intervento divenga evadibile come segue:

- le Richieste di Intervento che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;
- le Richieste di Intervento che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.

d. “Giorno Lavorativo”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il Centro di Raccolta).

Resta peraltro inteso che ove il TMI scada in un giorno non lavorativo il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo e di apertura utile del CdR successivo a tale scadenza.

A titolo di esempio, quindi, una Richiesta di Intervento il cui TMI, come sopra determinato, scada di sabato, sarà automaticamente spostata al lunedì successivo, a patto che in tale giorno il Centro di Raccolta sia aperto e non sia un giorno festivo.

e. “Orario di Apertura per il ritiro” indica l’orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Centro di Raccolta e prelevare i RAEE.

f. “Giorno di Apertura per il ritiro”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì, in cui il CdR sia aperto per almeno 3 ore consecutive.

Gli orari di apertura hanno un impatto estremamente rilevante nella gestione dell’ottimizzazione logistica: fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.5, per il rispetto delle condizioni di sicurezza e al fine di mantenere adeguati equilibri economici che non impattino ulteriormente sulla finanza pubblica, gli orari di apertura saranno individuati dal Sottoscrittore. Si concorda che la teorica situazione ottimale corrisponda almeno ad un Orario di Apertura di 6 ore per 5 giorni alla settimana.

4.3 Per garantire l’ottimizzazione logistica, il valore del Premio di Efficienza è correlato ai giorni di apertura del singolo CdR.

4.4 Si precisa che la definizione del TMI applicabile a ciascun Centro di Raccolta è basata sulla relazione che coinvolga il raggruppamento e il quantitativo annuo totale di RAEE raccolti dal Centro di Raccolta iscritto al portale del Centro di Coordinamento (Flusso di Raccolta).

Nel dettaglio, valgono le seguenti condizioni:

Tipologia Richiesta	Flusso annuo raccolto	Tempo Massimo di Intervento dalla richiesta al Centro di Coordinamento
R1, R2, R3 e R4	< 50 tonnellate	6 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 50 tonnellate, <200 tonnellate	4 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 200 tonnellate, <400 tonnellate	3 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 400 tonnellate	2 giorni
R5		10 giorni
R1, R2, R3 e R4	Isole Minori in normalità di servizio	10 giorni

Per “flusso annuo raccolto” si intende il quantitativo complessivo di RAEE ritirati presso il Centro di Raccolta nei 12 mesi precedenti; tale dato sarà aggiornato semestralmente, ad eccezione del primo semestre di applicazione (1 luglio 2010 – 31 dicembre 2010), per il quale l'aggiornamento sarà trimestrale).

I Giorni in cui è permessa la circolazione dei mezzi in orari limitati (mezza giornata) per disposizione delle Autorità competenti non saranno considerati come giorni utili ai fini del calcolo del TMI.

4.5 I Sistemi Collettivi potranno adottare, in accordo con i Sottoscrittori, metodologie di servizio “a giro”, che prevedono ritiri senza la ricezione di una richiesta di prelievo e tali da garantire, ai Centri di Raccolta serviti secondo tale metodologia, il prelievo dei RAEE con un servizio teso a soddisfare le necessità di conferimento dei cittadini e, ove vi sia la disponibilità, dei Distributori.

I servizi svolti eventualmente a giro non pregiudicano la possibilità di effettuare la Richiesta di Intervento.

4.6 I TMI di cui sopra potranno essere ridotti dai Sistemi Collettivi, in accordo con il Sottoscrittore, unicamente per necessità autorizzative, tecniche e logistiche (ad es. Centro di Raccolta presso Comuni turistici, Centro di Raccolta con flussi puntuali e elevati di RAEE, ecc.), adeguatamente comprovate dai soggetti di cui sopra, anche sulla base dell'esperienza maturata nella gestione dei RAEE.

Sempre sulla base di tale esperienza il sistema dovrà tendere alla definizione di un calendario che definisca i giorni e gli Orari di Apertura di ciascun Centro di Raccolta in modo da ottimizzare la pianificazione dei ritiri, pur restando impregiudicata la facoltà di procedere alle Richieste di Intervento ogniqualvolta un Sottoscrittore ne ravvisi la necessità. La compilazione e la manutenzione del calendario di apertura per il ritiro è obbligatoria da parte del Sottoscrittore.

4.7 Per i CdR esistenti in aree a vocazione turistica i TMI potranno variare nel periodo dell'anno in relazione al numero di residenti presenti nei diversi periodi. La definizione della gestione dei RAEE in tali aree sarà dettagliata in un apposito documento.

5. Penali e sanzioni specifiche a carico delle parti

5.1 Penali a carico dei Sistemi Collettivi

5.1.1 Penali per il ritardo

Nel caso in cui l'intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e il Sottoscrittore, ma con l'espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” — quest'ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d'ora quantificate come riportato qui sotto, l'applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa:

Giorni lavorativi di ritardo nell'effettuazione del servizio	Quantificazione Penale (EURO, per ogni giorno di ritardo)
1°	100
2°	140
3°	180
4°	220
5°	260

Le suddette penali sono soddisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari al 50% del TMI previsto, arrotondato per eccesso all'intero superiore.

Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI il Centro di Coordinamento, notificato ai termini di quanto previsto dalla Convenzione Operativa, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI, identificherà immediatamente un Sistema Collettivo alternativo al quale affidare il servizio, quest'ultimo provvederà all'esecuzione dell'intervento di "ripristino/emergenza" entro due giorni lavorativi (escluse le isole minori, per le quali il tempo di intervento sarà di 10 giorni lavorativi).

Nel caso in cui l'intervento di "ripristino/emergenza" di cui sopra non vada a buon fine, e quindi a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al TMI maggiorato del 50% (o al primo giorno utile in caso di aperture discontinue) dopo aver informato il Centro di Coordinamento del mancato servizio, ovvero nel caso in cui sia stato riscontrato dal Sottoscrittore un rischio concreto e attuale di superamento dei limiti autorizzativi nei quantitativi di RAEE stoccati o si prospetti l'interruzione di pubblico servizio o anche a seguito della mancata attivazione del servizio da parte di un Sistema Collettivo entro i termini fissati nella Convenzione Operativa, come risulti da un documento sottoscritto dal Referente Operativo del Sottoscrittore, il medesimo avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; il Sottoscrittore addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell'emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento RAEE mette a disposizione l'elenco degli impianti accreditati dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi.

5.1.2. Penali qualitative

Nel caso in cui la consegna del totale delle Unità di Carico non avvenga contestualmente all'intervento e qualora l'eventuale sostituzione dei contenitori accertati quali non idonei alla gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento, o quando si verifichino le criticità/inadempienze sotto riportate il Sottoscrittore avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d'ora quantificate come riportato qui sotto la cui applicazione è regolata dalla Convenzione Operativa:

Tipo di anomalia	Quantificazione Penale (EURO)
Mancato ricambio u.d.c. / mancata consegna u.d.c. vuota (nella giornata di intervento)	100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo
Mancata sostituzione u.d.c. non idonee (entro 5 giorni lavorativi)	100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo
Mancata comunicazione dell'avvicendamento di operatori logistici/impianti di prima destinazione	80 €
Mancato servizio decorsi "x" giorni dai tempi previsti per l'iscrizione di nuovi CdR	100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo

In attesa della sostituzione delle unità di carico non idonee da parte del SC nei tempi suindicati, le stesse potranno essere comunque utilizzate dal Sottoscrittore, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni e attrezzature di proprietà del Sottoscrittore del Centro di Raccolta è previsto che il Sistema Collettivo provveda al risarcimento dei danni.

Una Procedura dei Subentri è redatta dal Centro di Coordinamento di intesa con ANCI ed è finalizzata a gestire le problematiche del cambio di assegnazione dei Centri di Raccolta ai singoli Sistemi Collettivi.

5.1.3. Nei casi di applicazione di penali per il ritardo o qualitative sarà onere dei Sistemi Collettivi farsi carico delle opportune misure affinché la condizione di normalità all'interno del Centro di Raccolta sia ripristinata: ad esempio, caricare l'eventuale rifiuto depositato all'esterno delle Unità di Carico o in altri contenitori a causa delle criticità verificatesi.

5.2 Sanzioni a carico del Sottoscrittore

Qualora si riscontrino le seguenti criticità, i Sistemi Collettivi avranno diritto di procedere all'irrogazione delle sanzioni specifiche indicate qui di seguito in tabella.

La sanzione a carico del Sottoscrittore sarà specifica per ogni Raggruppamento, secondo i valori indicati di seguito:

R1: 55 €

R2: 80 €

R3: 55 €

R4: 40 €

Si specifica che tali valori corrispondono al valore medio del Premio di Efficienza moltiplicato per il carico medio premiato nel 2009 - 2010 per ciascun Raggruppamento; esso sarà rivisto annualmente a partire dal 1 gennaio 2011, come definito dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio.

L'importo così calcolato sarà sottratto dall'ammontare dell'estratto contro trimestrale per Sottoscrittore e potrà eventualmente fare da credito per estratti conto successivi.

Tipo di anomalia	Azioni conseguenti
Non adeguata separazione raggruppamenti RAEE (presenza di rifiuto estraneo al raggruppamento) ai sensi del D.M. 185/2007.	Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = mancato ritiro. Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Intervento. Applicazione sanzione
Danneggiamenti dei RAEE (evidente presenza di rifiuto seriamente danneggiato all'interno del raggruppamento).	Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = mancato ritiro e svuotamento dell'Unità di Carico dal rifiuto danneggiato da parte del Centro di Raccolta. Applicazione sanzione.
Presenza di RAEE privi di componenti oltre il 15 % del carico (eccetto casi eccezionali motivati e documentati)	Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = mancato ritiro e svuotamento dell'Unità di Carico dal rifiuto danneggiato privo di componenti da parte del Centro di Raccolta. Applicazione sanzione(*)
Mancato rispetto dell'orario di apertura per il ritiro	Applicazione sanzione e annullamento Richiesta di Intervento con comunicazione di riapertura di una Rdl.
PdP che non generano RAEE	Se un PdP a sei mesi dall'attivazione del servizio (ovvero dalla data di consegna dell'unità di carico da parte del Sistema Collettivo) non ha generato alcun RAEE, sarà sospeso il servizio e il Sistema Collettivo interessato potrà procedere con il ritiro della propria Unità di Carico. Non si potrà accedere alla riattivazione del servizio per i successivi sei mesi.
PdP che non raggiungono la soglia minima di saturazione (ad eccezione del caso di termine temporale di deposito temporaneo previsto dal DM 8 aprile e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative/regolamentari del CdR) in relazione alla tipologia di UdC consegnata	Applicazione sanzione
Unità di Carico non accessibili	Applicazione sanzione e annullamento Richiesta di Intervento con comunicazione di riapertura di una Rdl.
Tempi di sosta non giustificati oltre 1h 30m	Applicazione sanzione e annullamento Richiesta di Intervento con comunicazione di riapertura di una Rdl.
Presenza di rifiuti diversi dai RAEE	Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = mancato ritiro. Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Intervento. Applicazione sanzione
Danneggiamento dell'Unità di Carico	Applicazione sanzione e rimborso dei danni.

(*) La sanzione sarà applicata a partire dal 1 gennaio 2011.

Per quei Centri di Raccolta che non sono Soggetti Beneficiari, in quanto non destinatari del Premio di Efficienza, l'azzeramento del Premio di Efficienza per le anomalie sopra riportate è sostituito con la creazione di un credito per azzerare eventuali future penali a carico del Sistema Collettivo con il metodo della compensazione.

5.3 Fermo quanto previsto nella Convenzione Operativa e specificamente all'art. 7 che segue, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della normativa ambientale.

Il mancato rispetto di tali norme consentirà ai Sottoscrittori o ai Sistemi Collettivi di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio stesso; tale sospensione dovrà essere comunicata al Centro di Coordinamento.

Presso ciascun Centro di Raccolta sarà disponibile un uniforme Modulo Segnalazione Anomalie, approvato dal Comitato Guida, che è utilizzabile al fine di constatare in contraddittorio e, per quanto possibile, definire immediatamente quelle situazioni che potrebbero dar luogo a penali, ovvero a sanzioni. I Sottoscrittori e le imprese incaricate dai Sistemi Collettivi saranno tenuti a compilare tale modello in buona fede e a trasmetterlo ai Sistemi Collettivi e al Centro di Coordinamento.

6. Documentazione

Il Formulario di Identificazione Rifiuti, qualora richiesto dal Sottoscrittore, verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni del Sottoscrittore, in qualità di detentore del rifiuto, il quale ha l'obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.

E' necessaria la consegna al Sottoscrittore del Centro di Raccolta della seguente documentazione, per esigenze normative e amministrative:

- Quarta copia del FIR nei termini di legge.

Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascuna presa, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione e la sigla del raggruppamento trasportato.

I codici CER utilizzati per la compilazione della modulistica prevista sono i seguenti:

200121*, 200123*, 200135*, 200136.

I Sistemi Collettivi solleciteranno i propri fornitori ad inviare direttamente ai Sottoscrittori i dati necessari per la loro attività interna.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che segue i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dai Centri di Raccolta dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE di cui in oggetto e analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati e operare ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Accordo sottoscritto tra il CdC RAEE e gli organi di rappresentanza dei recuperatori.

7. Obblighi delle Parti

7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio

Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- ☐ essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);
- ☐ osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- ☐ formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- ☐ possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
- ☐ predisporre e consegnare al Sottoscrittore, prima dell'inizio del servizio, il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" (redatto anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi e/o Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, relativo ai luoghi specifici in cui l'impresa andrà ad operare) e comunque coordinarsi con il Sottoscrittore anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81 del 2008 in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ☐ nominare e comunicare al Sottoscrittore il nominativo di un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all'esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- ☐ stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica;
- ☐ possedere idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
- ☐ rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti al Sottoscrittore prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- ☐ rendere disponibili copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- ☐ possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO);
- ☐ osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

7.2 Impegni dei Sottoscrittori in relazione al Centro di Raccolta:

Il Sottoscrittore che riceve il servizio presso il Centro di Raccolta dovrà:

- ☐ osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- ☐ formare il personale impiegato nel Centro di Raccolta sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- ☐ predisporre e consegnare all'impresa incaricata dal Sistema Collettivo dell'esecuzione del servizio, prima dell'inizio del servizio, il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" (redatto anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi e/o Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, relativo ai luoghi specifici in cui l'impresa andrà ad operare) e coordinare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81 del 2008, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ☐ nominare e comunicare un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto di quanto legato all'esecuzione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi, e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- ☐ dare evidenza del rispetto da parte del CdR dei requisiti previsti dal D.M. 8 Aprile 2008 (secondo le tempistiche definite dal medesimo D.M.) ovvero, ove presenti, fornire copia delle autorizzazioni, anche di natura regolamentare, dei Centri di Raccolta, e comunicarne ogni variazione significativa;
- ☐ osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.

8. Programma di Monitoraggio sul sistema di gestione dei RAEE

A 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, è prevista l'attivazione di un Tavolo Tecnico di Monitoraggio sul sistema di gestione dei RAEE, che vedrà rappresentati: ANCI ed i Soggetti Gestori dei Centri di Raccolta da una parte e il CdC RAEE dall'altra in maniera paritetica.

Tale Programma di Monitoraggio avrà l'obiettivo di:

- ☐ monitorare e verificare lo stato di avanzamento del nuovo sistema di gestione dei RAEE, con particolare riferimento alle condizioni tecnico/operative ad esso legate e previste nelle presenti Condizioni di Ritiro, alla sostenibilità organizzativa e ambientale del sistema medesimo nonché al tema relativo all'integrità dei RAEE;
- ☐ valutare eventuali scostamenti, problematiche, criticità e anomalie rispetto alle condizioni tecnico/operative/organizzative suddette, analizzandone le cause/motivazioni;

- ☐ presentare proposte migliorative al presente documento e alle condizioni tecnico/operative/organizzative ad esso collegate o soluzioni alle eventuali problematiche e criticità ;
- ☐ costituire un adeguato strumento di supporto tecnico per il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia ed economicità del nuovo sistema di gestione dei RAEE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il Tavolo Tecnico si riunirà almeno una volta ogni 60 giorni, con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del sistema mediante la rendicontazione dei dati legati alla gestione dei RAEE, la segnalazione di eventuali anomalie e criticità, la presentazione di proposte e argomentazioni che possano portare al raggiungimento delle finalità di cui sopra.